

ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.

Sono utili:

I Contributi figurativi per malattia ed infortunio sono utili:

- per il diritto a tutte le pensioni, escluso il requisito di 35 anni (1820 contributi) per la pensione di anzianità;
- per la misura di tutte le pensioni;
- se retribuiti, per il raggiungimento delle 78 giornate richieste ai fini della disoccupazione con requisiti ridotti.

Non sono utili per il diritto alla prosecuzione volontaria e all'indennità di disoccupazione (periodo neutro).

ACCREDITO DEI CONTRIBUTI

Sono accreditabili tutti i periodi di temporanea inabilità al lavoro dovuti a:

- malattia indennizzata;
- malattia tempestivamente accertata;
- malattia professionale;
- malattia non indennizzata per essersi verificata in periodi non lavorati;
- malattia che non dà luogo ad indennizzo (es.: malattia per lavoro domestico);
- infortunio sul lavoro.

Non sono, invece, accreditabili i periodi di malattia e infortunio di durata inferiore ai 7 giorni.

CONDIZIONI E LIMITI PER L'ACCREDITO

Per ottenere l'accredito è necessario almeno 1 contributo settimanale versato prima del periodo di malattia o infortunio.

L'accredito relativo ai periodi di malattia e infortunio può riguardare le retribuzioni ed è quindi ad integrazione di una contribuzione settimanale obbligatoria.

Si possono accreditare contributi figurativi per malattia o infortunio nei limiti indicati nella seguente tabella:

Valutabilità dei periodi di malattia rispetto alla collocazione temporale degli eventi			
Collocazione eventi	Limiti di utilizzo	Limiti e collocazione periodi utili	
fino al 31.12.1996	12 mesi = 52 sett.	nella vita assicurativa	
1.1.1997 31.12.1999	14 mesi = 61 sett.	di cui almeno 9 sett. successive al 31.12.1996	
1.1.2000 31.12.2002	16 mesi = 70 sett.	di cui almeno 9 sett. successive al 31.12.1999	
1.1.2003 31.12.2005	18 mesi = 78 sett.	di cui almeno 8 sett. successive al 31.12.2002	
1.1.2006 31.12.2008	20 mesi = 87 sett.	di cui almeno 9 sett. successive al 31.12.2005	
1.1.2009 31.12.2011	22 mesi = 96 sett.	di cui almeno 9 sett. successive al 31.12.2008	
fino al 1.1.2012	22 mesi = 96 sett.	nella vita assicurativa	

LA DOMANDA

Deve essere presentata dall'interessato o dai suoi superstiti senza termini di prescrizione o decadenza con i seguenti allegati:

- certificazione di malattia rilasciata dall'Inam per i periodi antecedenti il 1.1.1980;
- certificazione di infortunio rilasciata dall'Inail;
- cartella clinica o dichiarazione dell'ospedale attestante il periodo di ricovero;

Se l'interessato nei periodi di malattia non è stato assistito da un ente previdenziale o non è stato ricoverato o degente in pubbliche istituzioni ospedaliere, il riconoscimento della malattia e la durata del periodo accreditabile sono subordinati alla produzione da parte del richiedente di due atti formali di denuncia, entrambi condizionati da un termine:

- la data di inizio della malattia deve essere denunciata entro 60 giorni dalla data stessa, corredando la denuncia con un certificato medico di parte. Se la denuncia di inizio infermità è fatta dopo il 60° giorno, ma sempre in costanza della malattia, il riconoscimento del periodo di accredito dei contributi figurativi avviene a decorrere dal 60° giorno antecedente quello della denuncia;
- la data di cessazione della malattia deve essere denunciata entro 15 giorni dalla data stessa, esibendo contemporaneamente altra certificazione medica. Se la denuncia di cessazione viene fatta dopo lo scadere del predetto termine di 15 giorni, debbono essere riconosciuti solo i periodi di infermità comprovati dalla certificazione prodotta con la denuncia di inizio della malattia o eventualmente nel corso della stessa. Pertanto, se dopo la tempestiva denuncia di inizio dello stato di infermità il richiedente non presenta altra documentazione, il riconoscimento deve essere accordato limitatamente al periodo di malattia compreso nei 60 giorni anteriori alla data della denuncia.

AVVERTENZE:

La presente scheda non costituisce fonte di diritti e non deve essere posta a fondamento di affidamenti scelte lavorative o previdenziali.